

Allegato B ordinanza

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

eseguiti, avvalendosi dei Settori regionali, dal Commissario di Governo ai sensi dell'Accordo di programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana e il Sindaco della città metropolitana di Firenze, finalizzato all'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con d.p.c.m. 15 settembre 2015

PREMESSA - INQUADRAMENTO GIURIDICO

L'Accordo di programma sopra richiamato, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015, registrato alla Corte dei Conti in data 21 dicembre 2015 (d'ora in avanti "Accordo"), disciplina l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate ad interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana. L'attuazione di tali interventi è assicurata, ai sensi del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 dal Presidente della Regione in qualità di commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014.

L'articolo 10 comma 5 del D.L. 91/2014 prevede che il Presidente della Regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 91/2014, prevede che il Presidente della Regione possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali per tutte le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori.

Le presenti disposizioni disciplinano l'operato degli Uffici regionali, di cui si avvale il Presidente-Commissario di Governo, per realizzare alcuni degli interventi previsti dall'Accordo di programma del 25.11.2015, con l'utilizzo motivato delle deroghe normative di cui all'articolo 10 comma 5 D.L. 91/2014.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano agli Uffici regionali, di cui si avvale il Commissario di governo per l'esecuzione delle opere previste nell'Accordo di programma del 25.11.2015.
2. A tali opere si applica, per quanto non diversamente disposto nelle presenti disposizioni, esclusivamente la normativa statale.
3. I successivi articoli disciplinano le deroghe alla normativa nazionale che l'Ufficio regionale può utilizzare nella realizzazione dell'intervento. Nei casi in cui l'Ufficio regionale ritenga di applicare, tra quelle di seguito previste, deroghe al Codice dei contratti pubblici, dovrà, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 dell'Accordo, renderne nota la motivazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Ufficio del Commissario.

ART. 2 – UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

1. Il Commissario di Governo si avvale, dei seguenti settori della Regione Toscana, che costituiscono ufficio proprio del Commissario:

- Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile:
Settore Assetto Idrogeologico

Uffici del Genio civile territorialmente competenti

- Direzione Programmazione e Bilancio:

Settore Contabilità

- Direzione Affari Legislativi, Giuridici e Istituzionali:

Settore Attività Legislativa e Giuridica

- Direzione Organizzazione e Sistema Informativo:

Settore Contratti

2. Il coordinamento dell'Ufficio del Commissario, come sopra costituito, è svolto dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana.

3. E' facoltà del coordinatore dell'Ufficio del Commissario emanare eventuali modalità operative per lo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni.

4. Per ogni intervento dell'Accordo è individuato, dal Commissario, il Settore Regionale di riferimento per l'attuazione dell'intervento medesimo (di seguito "settore regionale").

5. La trasmissione di tutta la documentazione relativa alle presenti disposizioni è effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli interventi oggetto dell'Accordo costituiscono interventi urgenti, prioritari e indifferibili per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana. L'inserimento di tali interventi all'interno dell'Accordo di Programma costituisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello stesso, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, specifica ricognizione e conseguente certificazione dell'indifferibilità e dell'"estrema urgenza" degli stessi, ai sensi dell'articolo 9 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014.

2. Per l'attuazione di tutti gli interventi dell'Accordo riferiti al Commissario, questi si avvale del settore regionale per i necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle presenti disposizioni. Il settore regionale opera in nome e per conto del Commissario assumendo la competenza in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse e utilizzando, ove necessario e con espressa motivazione, le deroghe alla normativa nazionale di riferimento così come disciplinate dalle presenti disposizioni.

3. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nell'Accordo; salvo esplicita autorizzazione del Commissario di Governo, non sono consentiti aumenti di spesa;

4. Ciascun settore regionale, per ogni intervento di propria competenza, costituisce il gruppo di progettazione e lo comunica al Settore Assetto Idrogeologico ed al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario. Qualora il settore regionale, nell'ambito del gruppo di progettazione, abbia necessità di personale non appartenente alla propria struttura né dà comunicazione al Coordinatore che provvede alla costituzione del gruppo di progettazione con proprio atto.

5. Ove non siano di competenza del dirigente responsabile del settore regionale, sono a carico del Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi del comma precedente, tutti gli oneri informativi e le comunicazioni previste dal D.Lgs. 163/2006 o da altre disposizioni (tra cui ad es: art. 37 D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014), tra le quali quelle nei confronti dell'Osservatorio (SITAT-SA) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ivi compresi gli adempimenti in materia di vigilanza collaborativa di cui al "*Protocollo di intesa, monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche*" sottoscritto dall'A.N.AC., MATTM, MIT e Struttura di Missione in data 21.05.2015.

ART. 4 – PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Per tutte le attività tecniche di progettazione degli interventi, per gli incentivi di cui all'art. 93 commi 7bis e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, compreso quello al R.U.P., per le attività di indagine, di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comunque da rendicontare ai sensi del successivo articolo 17 e omnnicomprensive di IVA ed ogni altro onere, è riservata una quota massima pari al 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto nell'Accordo. La suddetta quota del 10% può essere elevata solo previo nulla osta del Settore Assetto idrogeologico Non concorrono al raggiungimento della sopra citata quota massima per spese tecniche le somme necessarie per affidare la verifica del progetto a strutture di cui all'art. 48, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
2. Quale riferimento economico della progettazione è utilizzato il prezzario regionale attualmente in vigore e, per le voci ivi mancanti, sono utilizzati i prezzi riferiti all'area territoriale ove viene realizzato l'intervento. Di ciò è dato evidenza negli elaborati progettuali.
3. Gli incentivi per la progettazione sono erogati ai sensi dell'art. 93, commi 7 bis e seguenti, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Tali incentivi sono riportati tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento nella misura prevista dal regolamento adottato dalla Regione Toscana.
5. Il settore regionale può applicare la facoltà prevista dall'art. 93 comma 2 D. Lgs. 163/2006 che consente di omettere uno dei primi due livelli di progettazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), e c).
6. In deroga all'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 il settore regionale può sottoporre a verifica soltanto il livello progettuale posto a base di gara. In caso di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c) del citato decreto legislativo, il settore regionale sottopone a verifica anche i successivi livelli progettuali predisposti dall'appaltatore.
7. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui agli articoli 44 e ss. del DPR n. 207/2010.
8. Fermo restando l'importo complessivo previsto per l'opera dall'Accordo di Programma, il settore regionale, valutate le circostanze, può proporre al Coordinatore l'attuazione dell'intervento anche per stralci funzionali ove ne ricorrano ragioni di opportunità e convenienza. In caso di accoglimento della richiesta, le presenti disposizioni si applicano singolarmente ad ogni stralcio funzionale.

ART. 5 – APPROVAZIONE DEI PROGETTI

1. Il settore regionale, ai fini dell'approvazione del progetto, convoca la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/90. In tal caso, in deroga alle tempistiche previste nella normativa statale, la conferenza è indetta entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e, fatto salvo quanto previsto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si conclude entro 45 giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di una Amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera, prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
Qualora si proceda ai sensi del successivo comma 4, la conferenza dei servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Le osservazioni degli interessati sono riportate e valutate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente in merito. Il settore regionale motiva i casi in cui non possa procedere mediante conferenza di servizi.

2. I pareri, i visti ed i nulla osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1 o qualora non si proceda tramite conferenza dei servizi, in deroga ai termini della vigente normativa statale e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo e si provvede alla conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.L. 91/2014, quanto sopra si applica anche ai pareri e agli atti di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. L'approvazione del progetto definitivo o, qualora tale livello venga omesso, del progetto esecutivo da parte del Commissario comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori. Nei casi in cui non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione ai sensi del successivo comma 4.

4. Nel caso in cui l'intervento non sia conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o necessari del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto è approvato dal Commissario, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.L. 91/2014, e comporta efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

L'approvazione del progetto dà atto degli esiti delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

ART. 6 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Qualora sia prevista dalla vigente normativa la procedura di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o regionale, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà, ad eccezione dei tempi di consultazione del pubblico che sono ridotti a 30 giorni.

ART. 7 – ESPROPRI

1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al D.P.R. 327/2001 sono ridotti della metà.

2. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, il settore regionale, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, redige lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli, in deroga all'art. 24, comma 3, del DPR 327/2001, con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri enti territorialmente interessati, esclusa la presenza di rappresentanti del settore regionale.

ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale può procedere, per le motivazioni di celerità e semplificazione del procedimento amministrativo connesse all'urgenza degli interventi, in deroga alla pertinente normativa nazionale.

2. Possono usufruire delle deroghe di cui al comma 1 i lavori, servizi e forniture inerenti gli interventi di cui all'Accordo di Programma.

3. I lavori, le forniture e i servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario sono affidati in conformità all'ordinamento vigente, salvo quanto previsto dal successivo comma 4 e dall'art. 9.

4. Ove, ai sensi dell'art. 9, si proceda a procedura aperta di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario (ferme le ulteriori forme di pubblicità di cui allo stesso art. 9), il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, sul Profilo del committente della Regione Toscana, sull'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori, i servizi o si consegnano le forniture e sul sito dell'Osservatorio regionale (SITAT-SA).

5. Per le procedure aperte di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui all'art. 9, i termini per la presentazione delle offerte sono quelli di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006.

6. Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui agli artt. 10, 11 e 12, i termini per la presentazione delle offerte, in tutte le procedure, devono essere determinati sulla base dei principi comunitari recepiti nell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, che impongono di tenere conto della complessità dell'appalto e del tempo normalmente necessario per preparare le offerte. Nei soli casi di cui al presente comma, le procedure di affidamento possono essere avviate anche in assenza della determina a contrarre ex art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.

7. L'aggiudicazione definitiva può essere condizionata all'esito positivo dei controlli ove sussista la necessità di avviare l'esecuzione in via d'urgenza dei lavori, dei servizi o delle forniture prima della stipula del contratto. Nel caso in cui ci si avvalga di questa facoltà, la consegna in via d'urgenza dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture potrà avvenire subito dopo l'emanazione dell'atto di aggiudicazione definitiva condizionata.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il settore regionale:

- procede alla stipula del contratto solo dopo lo scioglimento della riserva relativa all'aggiudicazione definitiva, e, quindi, solo a seguito dell'accertamento dell'esito positivo dei controlli sull'operatore economico aggiudicatario;

- autorizza l'eventuale subappalto solo dopo la stipula del contratto e l'accertamento dell'esito positivo dei controlli previsti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 sull'operatore economico indicato come subappaltatore.

9. Al fine di consentire all'Autorità il controllo a campione di cui all'art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, fermo restando quanto disposto dal Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 5 febbraio 2015 relativamente agli obblighi informativi della stazione appaltante, il settore regionale invia all'Autorità Nazionale Anticorruzione report periodici dei contratti contestati per violazioni delle clausole e/o condizioni previste nei bandi di gara per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

10. Salvo ulteriore indicazione del Commissario, è fatto obbligo al settore regionale di rendere nota all'Autorità Nazionale Anticorruzione la motivazione per la quale si esercitano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti pubblici, comprese quelle disciplinate dalle presenti disposizioni.

11. Il settore regionale, relativamente a ciascun affidamento posto in essere, inserisce la seguente clausola nella documentazione di gara e/o contrattuale: <<Il Commissario di governo si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore e dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale>>.

12. Il Responsabile unico del procedimento dovrà richiedere il codice CUP e il codice CIG, sia per lavori sia per forniture e servizi, con riferimento alla Stazione Appaltante "UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO" (Codice AUSA 0000249855), C.F.: 94200620485".

ART. 9 - AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 5.225.000,00 Euro e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 209.000,00 Euro, il settore regionale può procedere con le seguenti modalità:

a) procedura aperta;

b) forme di pubblicità:

- è obbligatorio il rispetto dei commi da 1 a 6 e da 9 a 15 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006;
- è possibile la deroga ai commi 7, 7-bis e 8 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006: ove la si applichi, il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, con le modalità di cui al precedente art. 8, comma 4;

c) ulteriori deroghe ammesse:

- agli articoli del D.Lgs. n. 163/2006 che contengono istituti non previsti dalle direttive comunitarie;
- agli articoli del D.Lgs. n. 163/2006 che contengono istituti previsti dalle direttive comunitarie, nelle sole parti eventualmente integrative del contenuto delle direttive comunitarie: ad esempio, in materia di raggruppamenti temporanei (art. 37), di limiti percentuali al subappalto (art. 118), di arbitrato (art. 241) ed altre.

ART. 10 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici in oggetto il settore regionale può procedere:

a) per importi inferiori a 40.000,00 Euro, con procedura negoziata diretta indipendentemente dalle categorie generali previste dall'art. 125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, così come disciplinate nel regolamento interno della Regione Toscana ;

b) per importi pari o superiori a 40.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 5.225.000,00 Euro), tramite procedura negoziata concorrenziale ai sensi dell'art. 9 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 e delle altre deroghe previste dalle presenti disposizioni, e con le seguenti ulteriori specifiche relative al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso:

- individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque, oppure ai sensi dei commi 3 e 4 dello stesso art. 86 in caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque;
- esclusione automatica dalla gara (da prevedersi nella lettera d'invito) delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, anche nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci ma almeno pari o superiore a cinque;
- valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

ART. 11 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per l'affidamento di forniture e servizi in oggetto il settore regionale può procedere:

a) per importi inferiori a 100.000,00 Euro, con procedura negoziata diretta indipendentemente dalle singole voci di spesa previste dall'art. 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 (così come disciplinate nel regolamento interno della Regione Toscana);

b) per importi pari o superiori a 100.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 209.000,00 Euro), tramite procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque.

ART. 12 – SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione lavori e agli altri servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria indicati all’art. 252, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 sono, di norma, espletate da tecnici della Regione Toscana.

2. Ove l’utilizzo di personale interno non sia compatibile con il rispetto del cronoprogramma di attuazione, i servizi di cui al comma 1 possono essere affidati all’esterno. Relativamente ai servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario il settore regionale può utilizzare le seguenti procedure di scelta del contraente:

- per importi inferiori a 100.000,00 Euro, procedura negoziata diretta;
- per importi pari o superiori a 100.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria (importo inferiore a 209.000,00 Euro), procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque.

3. Nel caso in cui si proceda ad affidamenti esterni dei servizi di cui al comma 1, la stima dei corrispettivi professionali da porre a base d’appalto può essere effettuata in deroga a quanto previsto dall’art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/2006, senza necessità di specifica motivazione.

In deroga all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 i servizi di cui al comma 1 possono essere affidati ad Enti pubblici, quali Università, prescindendo dalla necessità che tali servizi siano espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, dotati di specifiche qualifiche professionali, qualora tra i prestatori del servizio siano compresi professori ordinari o associati o ricercatori universitari nelle materie oggetto dell’affidamento provvisti dell’abilitazione richiesta per i servizi di cui trattasi.

4. In relazione alle specifiche esigenze relative all’affidamento di incarichi di collaudo tecnico amministrativo relativi a lavori pubblici, è possibile procedere:

a) per l’individuazione di collaudatori interni, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (ferme le restanti disposizioni di cui all’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e le correlative norme regolamentari di cui al D.P.R. n. 207/2010), ad affidamento diretto a dipendenti regionali o di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 120, comma 2-bis, assicurando, ove possibile, il rispetto del criterio della rotazione;

b) per l’individuazione di collaudatori esterni, in presenza dei presupposti di cui al citato art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base delle procedure indicate al comma 2 del presente articolo.

ART. 13 – CONTROLLI SUI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA E DI ORDINE GENERALE

1. In relazione ai controlli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, effettuati dal settore regionale, per gli appalti di forniture, di servizi e di lavori pubblici di qualsiasi importo, gli stessi sono effettuati mediante controllo puntuale sul solo operatore economico aggiudicatario.

2. I controlli sui requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 sono effettuati sul solo operatore economico aggiudicatario con le modalità ordinariamente utilizzate per le procedure di appalto dalla Regione Toscana, ivi compreso quanto previsto dal comma 14 bis dell’art. 4 del D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011, il quale stabilisce che: - per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 Euro, in luogo del documento unico di regolarità contributiva (DURC) si procede ad acquisire apposita dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità della posizione contributiva. L’Amministrazione aggiudicatrice procede a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite.

ART. 14 - MONITORAGGIO E CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO

1. Gli interventi dell'Accordo sono soggetti alla verifica del rispetto delle presenti disposizioni e del cronoprogramma di attuazione trasmesso.

2. I settori regionali provvedono, immediatamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo, all'invio, al Settore Assetto Idrogeologico, del cronoprogramma delle lavorazioni di cui all'art. 40 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà trasmettere al Settore Assetto Idrogeologico con cadenza almeno bimestrale e comunque quando ne venga fatta richiesta, lo stato di attuazione dell'intervento. Il R.U.P. fornisce tempestivamente al Settore Assetto Idrogeologico tutte le informazioni richieste e necessarie, anche utilizzando le procedure informatiche e le piattaforme di monitoraggio che allo scopo saranno indicate dalla Regione Toscana, ed in particolare, entro 10 giorni dall'adozione dei corrispondenti atti, trasmette:

a) la nomina del RUP e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi;

b) l'atto di approvazione del livello progettuale da porre a base di gara;

c) il progetto esecutivo approvato e la procedura di affidamento dei relativi lavori;

d) il provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori recante il quadro economico aggiornato;

e) la comunicazione di consegna e di inizio lavori;

f) gli eventuali atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga e le eventuali perizie di variante;

g) l'avvenuta conclusione dei lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

h) il provvedimento di approvazione del quadro economico finale con l'indicazione delle eventuali economie residue.

Il R.U.P. comunica tempestivamente al Settore Assetto Idrogeologico ogni scostamento temporale dal cronoprogramma superiore a 30 giorni.

Il R.U.P. comunica al Settore Assetto Idrogeologico entro il 10 dicembre di ogni anno le somme derivanti dallo scostamento tra l'importo finanziato e l'importo di progetto indicato nel quadro economico aggiornato.

4. Per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, il Responsabile Unico del Procedimento deve utilizzare eventuali procedure e piattaforme informatiche messe a disposizione dalla Regione Toscana.

5. Tutte le informazioni e la documentazione di cui al presente articolo sono raccolte dal Settore Assetto Idrogeologico al fine di provvedere agli adempimenti di monitoraggio previsti dall'Accordo di Programma.

6. Il cartello di cantiere identificativo di ciascun intervento contiene la stampa dello stemma della Regione Toscana e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e la seguente dicitura: "L'intervento è finanziato nell'ambito dell'Accordo di Programma tra la Regione Toscana e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare"

ART. 15 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Il settore regionale, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, può rimodulare il quadro economico dell'intervento.

2. A seguito dell'approvazione di varianti, nell'ambito delle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione al Settore Assetto Idrogeologico, allegando il nuovo quadro economico.

3. Alle comunicazioni di approvazione delle varianti di cui al comma precedente il settore regionale allega l'attestazione dell'avvenuto rispetto degli adempimenti di cui all'art. 37 D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, immediatamente a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, trasmette al Settore Assetto Idrogeologico il quadro economico dell'intervento al netto del ribasso d'asta con indicato il ribasso d'asta conseguito.

ART. 16 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E EROGAZIONE

1. Le liquidazioni saranno effettuate dal Commissario a valere sulla contabilità speciale n. 5588. Le fatture elettroniche intestate a UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - codice fiscale 94200620485, CUU 1E9CWJ, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG, del codice CUP (ove previsto) e del numero di contabilità speciale 5588.

Inoltre, per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", l'affidatario, qualora soggetto a tale disposizione, nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti). Contestualmente alla stipula del contratto dovranno essere comunicati all'affidatario i campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA.

2. Qualora esigenze di celerità, economicità ed efficienza del procedimento rendano preferibile che alcune spese previste nel quadro economico degli interventi siano anticipate dalla Regione Toscana, il settore regionale, sulla base dei giustificativi di spesa intestati alla Regione, provvederà a chiederne il rimborso.

ART. 17 – RENDICONTAZIONE

1. Per ogni intervento dell'Accordo di Programma il settore regionale presenta al Settore Contabilità la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa entro il 10 gennaio di ogni anno.

2. La documentazione viene presentata, in originale e in copia conforme, compilando per ogni intervento il modello DS-R allegato alle presenti disposizioni, con la seguente documentazione in relazione a quanto già erogato dal Commissario:

- Quadro economico aggiornato;
- Atti di approvazione del progetto;
- Atti di affidamento di incarichi e lavori;
- Stati di Avanzamento dei Lavori;
- Determine di impegno e liquidazione;
- Mandato di pagamento quietanzato;
- Fatture di pagamento;
- Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.

3. Il settore regionale, dopo aver raccolto ed ordinato la rendicontazione pervenuta, consegna al Settore Contabilità i documenti in originale, mantenendo copia conforme di tutta la documentazione per eventuali controlli da parte della Ragioneria dello Stato. Il Settore Contabilità provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.